



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA



(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236

Deliberazione del Direttore Generale nr. 1169 del 23/11/2023

**OGGETTO : PRESA ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 08/05/2023 TRA
L'AMMINISTRAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE DELL'AREA SANITA' DELL'ACCORDO RIGUARDANTE:
``IMPEGNO ORARIO RIDOTTO IN APPLICAZIONE DEL CCNL DELL'AREA SANITA'
DEL 19.12.2019``**

Il sottoscritto Dott. Callisto Marco Bravi nominato con Decreto del Presidente della Regione del Veneto nr. 30 del 26.02.2021 delibera quanto segue.

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione del (UOC) GESTIONE RISORSE UMANE, PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA`;

Premesso che, in attuazione di quanto previsto dal CCNL 19/12/2019, in data 21/02/2023 si è svolto l'incontro tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Dirigenza Area Sanità, durante il quale è stata sottoscritta la pre-intesa riguardante: *"Impegno Orario Ridotto in Applicazione del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019"*;

Considerato che, ai fini della certificazione prevista dall'art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001 così come integrato dall'art. 55 del D.Lgs n. 150/2009, la sopra citata pre-intesa è stata trasmessa, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, al Collegio Sindacale con nota prot. n. 14031 del 03/03/2023;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 06/03/2023, sulla pre-intesa in esame (giusta nota prot. 23992 del 20/04/2023);

Preso altresì atto del parere favorevole espresso dal Presidente del Comitato Unico di Garanzia in merito al verbale di contrattazione integrativa riguardante l'Impegno Orario Ridotto, comunicato con nota prot. n. 62339 del 07/11/2023;

Avuto presente che, durante l'incontro tra l'Amministrazione e le OO.SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Area Sanità del 08/05/2023, si è provveduto a sottoscrivere definitivamente il verbale di contrattazione integrativa CCNL 19/12/2019 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra con idoneo provvedimento deliberativo;

Tutto ciò premesso e considerato;

Attestata la regolarità amministrativa e tecnica da parte del Dirigente proponente;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto che, in data 08/05/2023, l'Amministrazione e le OO.SS. maggiormente rappresentative della Dirigenza Area Sanità, hanno sottoscritto il verbale di contrattazione integrativa CCNL 19/12/2019 parte integrante del presente

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



provvedimento riguardante: *“Impegno Orario Ridotto in Applicazione del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019”*;

- 2 di incaricare l'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in convenzione e rapporti con l'Università alla trasmissione del contratto integrativo di che trattasi all'ARAN attraverso la “Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi” secondo le modalità descritte nella nota ARAN prot. n. 21279 dell'08/09/2015;
- 3 di disporre, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del contratto integrativo in argomento nella sezione “Amministrazione Trasparente – Personale – Contrattazione Integrativa” del portale web aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Vania Rado

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Matilde Carlucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Marco Bravi



VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

N. 14

**"IMPEGNO ORARIO RIDOTTO IN APPLICAZIONE DEL CCNL
DELL'AREA SANITA' DEL 19/12/2019"**

AREA SANITA'

08/05/2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. AREA SANITÀ**

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in data 06.03.2023 ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 così come integrato dall'art. 55 del DLgs n. 150/2009, sulla preintesa siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 21.02.2023, il giorno **8 Maggio 2023 alle ore 14:30** ha avuto luogo presso **l'Aula Convegni del Centro Medico Culturale "G.Marani"**, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, l'incontro tra le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale, nominate ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 19.12.2019, al termine del quale è stata sottoscritta la seguente intesa:

**"IMPEGNO ORARIO RIDOTTO IN APPLICAZIONE DEL CCNL DELL'AREA SANITA'
DEL 19/12/2019"**

Ambito di applicazione e finalità

Il rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto si applica ai Dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previa conferma in servizio decorso il periodo di prova previsto dal vigente CCNL e dalla normativa vigente in materia, non titolari di un incarico di natura gestionale (struttura complessa, struttura semplice a valenza dipartimentale, struttura semplice).

Il presente Regolamento contempera l'interesse legittimo del Dirigente alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno ad impegno orario ridotto, come sancito dalla normativa in vigore, con l'esigenza dell'AOUI di non recare pregiudizio alla funzionalità dei servizi, per garantire una puntuale erogazione degli stessi.

Contingenti

L'AOUI Verona (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona) può costituire rapporti di lavoro a impegno orario ridotto mediante la trasformazione di rapporti di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto su richiesta del Dirigente interessato, a fronte di comprovate e rilevanti esigenze familiari o sociali. Le predette esigenze sono in particolare da ricondurre alle seguenti ipotesi:

- assistenza ai figli sino agli 8 (otto) anni di età con priorità in caso di **genitore unico**.
Per **genitore unico** deve intendersi chi si trova nelle situazioni sotto elencate in ordine di priorità:
 1. morte dell'altro genitore,
 2. abbandono del figlio da parte dell'altro genitore,



3. affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, situazione risultante da provvedimento formale,
4. mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore,
5. grave infermità, anche temporanea, dell'altro genitore,
6. genitore separato/divorziato a cui siano stati affidati i figli anche in via non esclusiva.

Il genitore unico, tranne nel caso di grave infermità, anche temporanea, dell'altro genitore, non ha nel proprio nucleo familiare altri soggetti che possono concorrere alla cura dei figli (come comprovato dallo stato di famiglia).

- assistenza al coniuge o ai parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, nei casi in cui non vi siano possibilità alternative di assistenza, che accedano ai programmi terapeutici e/o di riabilitazione, debitamente certificati, previsti per tossicodipendenti, alcolisti cronici, nonché per i portatori di handicap o per i soggetti affetti da grave debilitazione psico-fisica;
- assistenza in mancanza di soluzioni alternative, al coniuge, al figlio, al genitore, al fratello o alla sorella, agli affini di primo grado, anche non conviventi, che necessitano di particolare cura, in particolare in relazione alle patologie indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d) del DM n. 278/2000, nonché ai parenti ed affini entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, anche non conviventi, che siano portatori di handicap.

Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza alla trasformazione ad orario ridotto al Dirigente che risulti in possesso delle motivazioni di cui al 1° paragrafo mantenendo l'ordine di priorità descritto nei punti a) b) e c).

Si precisa inoltre che in caso di presentazione di più domande per le esigenze descritte al punto a), viene tenuto conto altresì dell'età dei figli (dal più piccolo a più grande) e del numero (precede il Dirigente che assiste il maggior numero di figli).

Il numero dei rapporti a impegno orario ridotto non può superare il 2% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

L'Azienda entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto, nel caso in cui non sia già stato raggiunto il limite del 2% e se l'impegno ad orario ridotto, anche in relazione all'orario concordato con il Dirigente responsabile in applicazione dell'art. 111 del CCNL (Orario di lavoro del Dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto), non determini un pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Tale percentuale, calcolata sulla dotazione organica al 31 dicembre di ogni anno, è ripartita dall'AOUI tra le diverse aree professionali e discipline, come previste dalle Tabelle di cui al D.M. 30/01/1998 e s.m.i., nella modalità sotto riportata in modo equilibrato al fine di evitare disservizi al corretto svolgimento dell'attività assistenziale delle Unità Operative.

6/2

[Handwritten signatures and initials]



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



I posti così determinati saranno suddivisi tra le Aree utilizzando le seguenti percentuali.

L'arrotondamento all'unità superiore verrà effettuato in ragione dei resti maggiori.

AREA MEDICA e DELLE SPECIALITA' MEDICHE	%
Allergologia	35%
Allergologia e Immunologia	
Angiologia	
Cardiologia	
Dermatologia e Venereologia	
Ematologia	
Endocrinologia	
Gastroenterologia ed Endoscopia diagnostica	
Genetica Medica	
Geriatria	
Malattie del metabolismo	
Diabetologia	
Endocrinologia e malattie del ricambio	
Malattie dell'apparato respiratorio	
Dermosifilopatia	
Pneumologia	
Malattie infettive	
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	
Medicina Fisica e Riabilitazione	
Medicina Interna	
Medicina dello Sport	
Nefrologia	
Neonatologia	
Neurologia	
Neuropsichiatria infantile	
Oncologia	
Pediatria	
Psichiatria	
Radioterapia	
Reumatologia	
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica	

6A

3

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1 – 37126 Verona
Tel. 045/812 2301 045/812 1294 - C.F. e P.IVA 03901420236
www.aovr.veneto.it - e-mail: direzione.generale@aovr.veneto.it



AREA CHIRURGICA, DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE e di ODONTOIATRIA	%
Cardiochirurgia	27%
Chirurgia generale	
Chirurgia maxillo-facciale	
Chirurgia pediatrica	
Chirurgia plastica e ricostruttiva	
Chirurgia toracica	
Chirurgia vascolare	
Ginecologia e Ostetricia	
Neurochirurgia	
Oftalmologia	
Ortopedia e Traumatologia	
Otorinolaringoiatria	
Urologia	
Odontoiatria e Stomatologia	
Oculistica	

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA, DEI SERVIZI e BIOLOGIA	%
Anatomia ed istologia patologica	30%
Anestesia e Rianimazione	
Audiologia e Foniatria	
Biochimica clinica	
Farmacologia e Tossicologia clinica	
Laboratorio di genetica medica	
Medicina trasfusionale	
Medicina legale e delle assicurazioni	
Medicina nucleare	
Microbiologia e virologia	
Neurofisiopatologia	
Neuroradiologia	
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)	
Radiodiagnostica	
Radiologia diagnostica	



AREA DI FARMACIA, CHIMICA e FISICA SANITARIA AREA DI SANITA' PUBBLICA, di PSICOLOGIA e DELLE PROFESSIONI SANITARIE	%
Farmacia ospedaliera	8%
Farmaceutica territoriale	
Chimica analitica	
Fisica sanitaria	
Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica	
Igiene degli alimenti e della nutrizione	
Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri	
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	
Organizzazione dei servizi sanitari di base	
Direzione medica di presidio ospedaliero	
Epidemiologia	
Dirigenza Professioni Sanitarie	
Psicologia	
Psicoterapia	

In caso di particolari esigenze o di situazioni eccezionali, opportunamente documentate e previo parere favorevole dei Responsabili competenti, l'AOUI Verona riserva ulteriori 3 posti ad orario ridotto oltre al limite del 2% sopra indicato, da assegnare ai Dirigenti di qualsiasi Area e profilo. La durata di tali trasformazioni sarà comunque temporanea e connessa alle concrete situazioni documentate.

Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto

Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ad impegno orario ridotto, fatte salve le casistiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento:

- i Dirigenti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla competente Commissione medica istituita presso l'Azienda locale socio sanitaria territorialmente competente - art. 8 comma 3 D.lgs. n. 81/15 - (con le modalità previste dalla procedura aziendale in materia di terapie salvavita). Il contratto ad impegno orario ridotto sarà stipulato a tempo determinato per la durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile;
- le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente



certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2014, n. 119 (art. 24 comma 6 D.lgs n. 81/15). Il contratto ad impegno orario ridotto sarà stipulato a tempo determinato per la durata di anni 1 (uno), eventualmente prorogabile;

- c) i Dirigenti che chiedono per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.lgs. 151/01, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto purché con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. (art. 8 comma 7 D.Lgs n. 81/15);
- d) i Dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico o la condizione di portatore di handicap sottoposti ad un progetto terapeutico di recupero o riabilitazione, limitatamente alla durata del progetto (condizioni previste all'art. 46, comma 1, lett. c) del CCNL 19/12/2019).

Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l'Azienda dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente del 2%.

Domande per la trasformazione del rapporto di lavoro a impegno orario ridotto

La domanda redatta su specifico modulo (inserito nel portale aziendale) viene trasmessa all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in convenzione e Rapporti con l'Università che procederà ad autorizzarla o a respingerla entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, verificata la sussistenza delle condizioni prescritte ed acquisito il parere del Direttore/Responsabile dell'Unità Operativa a cui il Dirigente afferisce e del Dipartimento Direzione Medica Ospedaliera, tenuto conto altresì delle esigenze di servizio.

Nel caso in cui i pareri dei Responsabili fossero negativi in quanto l'autorizzazione determinerebbe gravi disfunzioni di carattere assistenziale o pregiudizio alla finalità del servizio, si procederà a rinviare l'autorizzazione al momento della cessazione dell'emergenza.

Incompatibilità

Non possono presentare domanda i Dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo. L'attività libero professionale intramuraria comunque classificata è sospesa per tutta la durata dell'impegno orario ridotto.

È previsto il recesso per giusta causa nei confronti del Dirigente con regime ad impegno orario ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale



extramuraria. In tal caso, si applicano le procedure previste dall'art. 105 del CCNL 19/12/2019 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro).

Il Dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia.

La titolarità di un incarico dirigenziale di natura gestionale è incompatibile con il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto. Qualora i Dirigenti con incarico di natura gestionale abbiano presentato la relativa domanda e la medesima sia stata accolta, verrà revocato l'incarico gestionale e conferito un incarico professionale tra quelli di cui all'art. 18 comma 1 paragrafo II, lett. c) (Tipologie d'incarico).

Non è consentito l'accesso al regime di impegno orario ridotto ai Dirigenti che siano titolari di incarico di Direzione di Struttura Complessa.

Tipologie di impegno orario ridotto - articolazione - durata - principi

Il rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto può essere realizzato, al fine di conciliare le necessità della struttura e le esigenze del Dirigente, sulla base delle seguenti tipologie previste dall'art. 111 del CCNL del 19/12/2019:

In forma orizzontale: è il rapporto di lavoro in cui la riduzione dell'orario, rispetto al tempo pieno, è prevista al normale orario giornaliero, prevedendo la copertura dell'orario di servizio svolgendo l'attività lavorativa o al mattino o al pomeriggio.

In forma verticale: è il rapporto di lavoro in cui il dipendente svolge la propria attività a tempo pieno, ma limitatamente a giorni predeterminati, in misura tale da rispettare la percentuale oraria scelta.

Il rapporto di lavoro può essere concesso al Dirigente in forma mista, con combinazione delle due modalità sopra indicate, in via eccezionale e comunque solo per periodi mensili. La variazione di articolazione oraria, da verticale ad orizzontale e viceversa, deve avere la durata minima di 1 (uno) mese. Tale tipologia oraria e le eventuali variazioni devono essere concordate preventivamente e formalizzate in forma scritta con il Direttore/Responsabile del Servizio a cui il Dirigente afferisce. La valorizzazione e le modalità di contabilizzazione degli istituti seguiranno il rapporto principale.

In considerazione della complessità organizzativa dell'AOUI, la prestazione lavorativa ad impegno orario ridotto potrà essere di norma effettuata nelle seguenti percentuali:

- 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno (19 ore settimanali);
- 71,05% dell'orario di lavoro a tempo pieno (27 ore settimanali).

Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il Dirigente.

Ai fini dell'accordo contrattuale viene prevista la durata di 1 (uno) anno e di norma la



trasformazione del rapporto di lavoro decorre dal 1° giorno del mese successivo al provvedimento di concessione.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 commi 4) e 5) del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015, la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della sua durata nel rispetto dei limiti previsti sarà richiesta dall'AOUI per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise e comporterà un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

La trasformazione del rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto avviene con accordo tra le parti (contratto integrativo individuale di lavoro), stipulato in forma scritta, che modifica il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che contiene gli elementi previsti dall'art. 110, comma 8 CCNL 19/12/2019.

Ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno

Il Dirigente dovrà comunicare tempestivamente il venir meno delle situazioni che hanno dato luogo all'attribuzione del rapporto di lavoro ad orario ridotto.

Il Dirigente con rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto può chiedere di ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno prima della scadenza prevista. L'accoglimento della richiesta e la relativa trasformazione del rapporto di lavoro, decorre di norma dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno avviene con accordo tra le parti mediante stipula di contratto integrativo individuale di lavoro, in forma scritta.

Orario di lavoro - Trattamento economico – Attività extra istituzionali

Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente regolamento relativamente all'attività lavorativa in regime di impegno orario ridotto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed in particolare con riferimento a quanto previsto agli art. 111 "Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto" e art. 112 "Trattamento economico-normativo del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto" ed alle norme legislative in materia vigenti nel tempo e della contrattazione collettiva integrativa aziendale.

Consultazione Comitato Unico di Garanzia

Prima della formale adozione del presente regolamento, l'Amministrazione provvede ad acquisire il parere del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

SA



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Amministrazione

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Matilde Carlucci

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Vania Rado

.....

Il Direttore UOC Gestione
Risorse Umane,

Personale Universitario in
convenzione

e Rapporti con l'Università

Dott.ssa Laura Bonato

Il Direttore Dipartimento
Direzione

Medica Ospedaliera

Dott.ssa Giovanna
Ghirlanda

Il Responsabile Servizio per
le Professioni Sanitarie

Dott.ssa Elisabetta Allegrini

per le OO.SS.

ANAAO ASSOMED

CIMO

.....

FASSID

.....

AARO EMAC

FP CGIL

.....

FVM

.....

FESMED

.....

FEDERAZIONE CISL MEDICI

ANPO ASCOTI FIALS MEDICI

.....

UIL FPL

DELEGAZIONE
UNIVERSITARIA
in qualità di uditore

.....

Verona, **8 MAG. 2023**

"FVM non sottoscrive l'accordo relativo al Regolamento AOUI –Verona in materia di impegno orario ridotto in applicazione del CCNL Area Sanità del 19/12/2019 per le motivazioni di seguito riportate.

L'impegno di lavoro a orario ridotto garantisce un interesse legittimo del lavoratore. Il CCNL 2016-18 della dirigenza medica stabilisce all'art. 110, comma 2, che la quota massima dei contratti ad impegno di lavoro ridotto non può eccedere il 3 per cento della dotazione organica complessiva determinata al 31.12 di ogni anno. Non è esplicitata la motivazione per la quale l'Azienda ha deciso di adottare un tetto del 2%.

Pertanto FVM ritiene che il calcolo del numero di rapporti di lavoro ad impegno orario ridotto attivabili sia calcolato sulla percentuale massima ammessa dal CCNL, che comunque rappresenta un numero esiguo rispetto al numero complessivo di medici operanti in azienda. In un contesto conflittuale e di insoddisfazione crescente della professione medica ospedaliera è necessario implementare le tutele che incidono sul benessere organizzativo percepito. FVM si impegna a fornire ai propri iscritti e per quanto possibile a tutti i medici dell'azienda un'informazione puntuale sulle scelte organizzative dell'Azienda."

F.to Dr Aldo Cagliari
Segretario Aziendale FVM
AOUI Verona



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on line a norma di legge a decorrere dal 24/11/2023 per 15 giorni consecutivi e trasmessa contestualmente al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
dott.ssa Marina Spallino

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente